



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-11-2008 (punto N. 22)

Delibera

N .883

del 03-11-2008

Proponente

AGOSTINO FRAGAI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:*Luigi Izzi

Estensore: Roberta Tommasini

Oggetto:

Approvazione dell'aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

AMBROGIO BRENNA

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella
B	Si	Cartaceo+Digitale	Tabella

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159, con la quale è stato definito, mediante individuazione dei dati e del sistema di calcolo da applicare, l'indicatore unitario del disagio, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 39 del 2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1189, con la quale è stata approvata la graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2006, n. 832, con la quale è stato approvato l'aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;

Considerato che, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, la graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica deve essere aggiornata con cadenza almeno biennale e che a seguito dell'aggiornamento le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Considerato che gli atti conseguenti agli impegni finanziari assunti a valere sugli esercizi 2008 e precedenti non possono che prendere in considerazione la graduatoria aggiornata con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2006, n. 832, a cui detti impegni fanno originariamente riferimento;

Considerato che l'aggiornamento può essere direttamente effettuato dalla Giunta regionale, in quanto non comporta la modifica del sistema di calcolo per la costruzione dei singoli indicatori e per la definizione dell'indicatore unitario;

Vista la nota dell'IRPET del 01 settembre 2008, con la quale sono stati trasmessi i dati e il sistema di calcolo da considerare per l'aggiornamento dei singoli indicatori e per la definizione dell'indicatore unitario;

Considerato che l'aggiornamento dei singoli indicatori, riportati nell'allegato B alla presente deliberazione, ha avuto riguardo ai seguenti dati:

- a) incidenza popolazione anziana (fonte statistica: popolazione anagrafica ISTAT - anno 2006);
- b) pressione tributaria (fonte statistica: certificati di conto consuntivo delle amministrazioni comunali - anno 2006);
- c) gettito IRAP pro capite (fonte statistica: Ministero dell'Economia e delle Finanze - anno di imposte 2005);

A voti unanimi

DELIBERA

1. E' approvato l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è riportato l'aggiornamento della graduatoria dei Comuni montani e dei Comuni di minore dimensione demografica ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, e per

ciascun Comune, il calcolo dell'indicatore unitario, determinato dall'IRPET applicando le procedure di calcolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159.

2. Nell'allegato B sono riportati, a fini conoscitivi, i dati utilizzati dall'IRPET per l'elaborazione dell'aggiornamento dell'indicatore unitario e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004.
3. L'aggiornamento della graduatoria ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2009, salvi atti conseguenti agli impegni assunti negli esercizi finanziari 2008 e precedenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini

Settore Affari istituzionali e delle Autonomie Locali
Il Dirigente Responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore generale
Valerio Pelini